



“DONNE IMPRESA 2012”

QUALI SONO LE FINALITÀ?

È uno strumento di MICROCREDITO per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile e ad agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile.

DA CHI È PROPOSTO?

Unione Artigiani, Piccole e Medie Imprese – Confartigianato, Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia, Movimento Donne Impresa di Confartigianato Udine.
In collaborazione con Confidimprese Fvg.

CHI PUÒ CHIEDERE UN FINANZIAMENTO?

Le imprese artigiane, le piccole e medie imprese già costituite che siano:

- ✓ imprese individuali a titolarità femminile;
- ✓ società cooperative e società di persone costituite in misura non inferiore al 51% da donne. In misura non inferiore al 50% nei casi in cui il socio amministratore/rappresentante della società sia donna.
- ✓ società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore al 51% a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno il 51% da donne.

Per usufruire dell'iniziativa è richiesta l'associazione a Confartigianato Udine e al Confidi.

COSA POSSO FINANZIARE?

Gli affidamenti ed i finanziamenti sono finalizzati a piccole iniziative inerenti la conduzione e la gestione aziendale.

QUANTO POSSO CHIEDERE?

Per ogni singola iniziativa la Banca può concedere da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 20.000 euro.

QUANTO TEMPO CI VUOLE PER OTTENERE IL FINANZIAMENTO?

L'accettazione e la relativa erogazione del finanziamento richiesto dovranno di norma avvenire entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento da parte della Banca della domanda corredata da tutti i documenti necessari all'erogazione.



QUANTO DURA IL FINANZIAMENTO?

La durata del finanziamento è di 18 mesi estendibile fino ad un massimo di 36 mesi.

CI SONO DELLE GARANZIE?

Un accordo fra la Banca e il Confidi assicura una garanzia fideiussoria pari al 75% dell'importo complessivo richiesto. Di norma per importi fino a 10 mila euro la Banca non richiede ulteriori garanzie. La valutazione sul merito di credito e le garanzie é in ogni caso soggetta a insindacabile giudizio della banca.

QUALI SONO LE FORME TECNICHE DI FINANZIAMENTO?

- ✓ Mutuo chirografario con garanzia Confidi, con rientri mensili, trimestrali o semestrali regolati in C/C
- ✓ Apertura di credito in conto corrente
- ✓ Anticipo salvo buon fine su fatture
- ✓ Smobilizzo crediti

COSA SUCCEDDE IN CASO DI IMPREVISTI?

Per le imprenditrici individuali è possibile richiedere la “sospensione” del pagamento delle rate dei finanziamenti scadenti in un periodo in cui l'imprenditrice è assente dall'azienda per maternità, puerperio o per malattie gravi che abbiano colpito l'imprenditrice, i propri genitori, il proprio coniuge o i propri figli, o per altre gravi cause. Le modalità di sospensione sono stabilite con regolamento attuativo **(Allegato 1)**.

QUALI SONO I TASSI E LE COMMISSIONI PER IL FINANZIAMENTO?

Sono presi a riferimento i tassi d'interesse e le altre condizioni economiche che il Confidi concorda con la Banca, aggiornate sul sito Internet: www.confidimpresefvg.it/.

A CHI MI RIVOLGO PER ASSISTENZA E CONSULENZA?

Tutti gli [uffici](#) di Confartigianato Udine sono a disposizione per fornire la propria assistenza, consulenza e collaborazione.

E' altrimenti possibile contattare:

Claudio Castagnotto

Tel: 0432/516774 Fax: 0432/516764

e-mail ccastagnotto@uaf.it



Allegato 1

Regolamento per le modalità di sospensione dei pagamenti (di cui all'art. 6 dell'accordo "Donne Impresa")

Art. 1

Il presente regolamento ha validità per tutte le imprese che rispettano i requisiti di cui all'art. 2 dell'accordo "Donne Impresa".

Art. 2

Il presente regolamento ha per oggetto la sospensione del pagamento di rate di mutui contratti con la Banca dalle imprese di cui sopra quando scadenti in periodi in cui l'imprenditrice è assente dall'azienda in relazione al proprio stato di maternità e puerperio o a malattie gravi che abbiano colpito l'imprenditrice, i propri genitori, il proprio coniuge o i propri figli.

La sospensione del pagamento è prevista per gli affidamenti e finanziamenti di cui all'art. 3 dell'accordo "Donne Impresa"

Art. 3

I periodi per i quali viene disposta la sospensione del pagamento, di cui all'art. 2 del regolamento, sono così individuati:

- per la maternità: il periodo comprende i 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto ad i 4 mesi successivi alla data effettiva del parto;
- per malattia grave dell'imprenditrice, dei propri genitori, coniuge o figli: il periodo comprende i 6 mesi successivi alla data riportata sulle certificazioni che attestano la gravità della malattia.

Art. 4

La richiesta di sospensione deve essere presentata alla Banca completa delle certificazioni di cui ai successivi articoli 5 e 6. La richiesta, corredata delle certificazioni, deve pervenire alla Banca con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza delle rate cui si riferisce la richiesta di sospensione.

Art. 5

Per l'attestazione dei periodi di maternità di cui all'articolo 3 del regolamento l'imprenditrice dovrà presentare alla Banca la certificazione medica riconosciuta idonea dalla legge 18 aprile 1962, n. 230.

Art. 6



Nel caso di malattia dei propri genitori, coniuge o figli di cui all'articolo 3 del regolamento, l'imprenditrice dovrà presentare alla Banca adeguata certificazione medica da cui risulta che la gravità della malattia richiede la presenza costante di una persona in assistenza del malato, e inoltre certificare e motivare l'assunzione in proprio della predetta presenza ed assistenza.

Nel caso di malattia propria, l'imprenditrice dovrà presentare adeguata certificazione medica da cui risulta che la gravità della malattia è tale da comportare l'interruzione della normale attività lavorativa.

Art. 7

La sospensione concessa potrà tecnicamente concretizzarsi attraverso l'estinzione anticipata del finanziamento chirografario in corso e la contestuale concessione di un nuovo finanziamento di importo pari al debito residuo del finanziamento estinto anticipatamente, sul quale, per il periodo di sei mesi, vengono congelati il rimborso del capitale e la maturazione degli interessi.

Il nuovo finanziamento sarà concesso alle stesse condizioni previste per il finanziamento estinto anticipatamente e previa conferma delle garanzie preesistenti.

L'operatività di cui sopra non comporta alcun onere o sanzione per l'imprenditrice, salvo il recupero degli oneri di legge.

Art. 8

La Banca valuterà a proprio insindacabile giudizio la concedibilità della sospensione del pagamento la validità della documentazione presentata ai fini del presente accordo e la scelta delle modalità operative.

La Banca comunicherà al mutuatario l'esito della propria istruttoria circa la presenza delle condizioni previste dal presente accordo con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza della rata di mutuo della quale viene richiesta la sospensione.

Art. 9

La Confartigianato Udine, in collaborazione con la Banca, si impegna a fornire tutta l'assistenza necessaria, direttamente o tramite l'ausilio di strutture collegate, per la consulenza sulle agevolazioni, in particolare su quelle previste a favore dell'imprenditoria femminile di cui alla Legge n.215/92.

Art. 10

L'accordo previsto nel presente regolamento è valido fino a revoca e cesserà ogni effetto trascorsi quattro mesi dalla ricezione della disdetta inviata da una delle parti contraenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 11

Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti nell'applicazione del presente regolamento il foro competente è quello di Udine.